



RG. 1312/19
SENT. 70/21
CROV. 482/21

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERBANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Verbania, avv. Filippo Bertozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1312/2019 R.G.C. promossa da:

R residente a
presso il cui
appresentata e difesa dall'avv. studio in
I ha eletto domicilio

- attrice opponente -

contro

JI C.F. in
S.n.c. persona del legale rapp.te pro tempore sig.ra Cristina Pompilio con sede legale in
Verbania via S. Fabiano 32 assistita e rappresentata dall'avv. Costanza Radice presso il
cui studio in Verbania c.so Mameli 187 ha eletto domicilio

- convenuta opposta -

Conclusioni delle parti

Per l'attrice opponente

Voglia l'ill.mo Giudice di Pace di Verbania, ogni contraria eccezione e deduzione respinta:

in via principale e nel merito

- revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 339/2019 emesso dal Giudice di Pace di Verbania e non dovute le somme azionate da controparte per i motivi di cui alla narrativa degli atti (ivi compresa la eccezione di nullità e/o annullabilità del contratto) e mandare l'attrice assolta da qualsiasi domanda formulata nei propri confronti;

-condannare inoltre Justravel snc alla restituzione dell'importo di euro 500,00 verstaio in data 16.1.2019

in via subordinata

-nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande formulate in via principale, ed accertata l'esistenza e la fondatezza del credito azionato da controparte, tenuto conto della negligenza della stessa condannare l'opponente al pagamento della minor somma che riterrà di giustizia.

In ogni caso con vittoria di spese di lite.

Per la convenuta opposta

Piaccia al Giudice di Pace l'Ill.mo:

reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

A) in via principale e nel merito

respingere l'opposizione ex adverso proposta perchè destituita di fondamento tanto in fatto che in diritto e comunque priva di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 339/2019 emesso in data 31.5.2019 dal Giudice di Pace di Verbania e comunque ed in ogni caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la sig.ra Rossi Sara al pagamento all'opposta di complessivi € 1.750,00 e, dato atto che la medesima ha già versato la somma di € 500,00, condannarla al pagamento della differenza di € 1.250,00 o maggiore o minore somma ritenuta di giustizia entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito.

In ogni caso col favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio anche della presente fase di opposizione.

In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte, qualora reiterate, per le ragioni indicate nelle note di udienza con trattazione scritta del 18.6.2020.

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra R ha opposto il decreto ingiuntivo n. 339/2019 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Verbania con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 1.250,00 oltre interessi e spese in favore della J Snc di ti a saldo dei contratti di servizi turistici collegati relativi ad un viaggio a Tenerife.

A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto di essersi rivolta all'agenzia per organizzare il viaggio di nozze e che l'agenzia non la informò o verificò se il marito di nazionalità marocchina avesse tutti i documenti necessari per il viaggio, tra cui il permesso di soggiorno per il rientro in Italia; ha inoltre eccepito la nullità e/o annullabilità del contratto per mancata accettazione della proposta ed ha perciò concluso chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione dell'acconto di € 500,00 versato al momento della sottoscrizione della proposta.

Costituendosi in giudizio l'opposta ha contestato quanto dedotto dall'opponente osservando che non rientra tra i compiti dell'agenzia di viaggio verificare il possesso del permesso di soggiorno, che in ogni caso furono date tutte le informazioni previste dall'art. 37 Codice del turismo e che l'accettazione della proposta fu comunicata nell'immediatezza.

Integratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non ammesse le prove orali, la causa è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 12.10.2020 sulle sopra riportate conclusioni.

Motivi della decisione

L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.

Quanto alla formazione del contratto, essa risulta per facta concludentia avendo l'agenzia raccolto la proposta della cliente, formata con l'ausilio dell'agenzia che aveva costituito un pacchetto ad hoc, ricevuto l'acconto e poi sollecitato a più riprese il ritiro dei documenti di viaggio ed il saldo, così confermando (oltre alla conferma verbale data nell'immediatezza) il perfezionamento dell'accordo.

Né, da parte dell'opponente, vi è stata comunicazione formale di una revoca della proposta prima dell'accettazione, essendosi la sig.ra R semplicemente resa inattiva rispetto all'obbligo di pagamento del saldo cui sarebbe conseguito il ritiro dei titoli di viaggio.

Passando ai doveri informativi dell'agenzia, l'art. 34 del Codice del Turismo pone a carico dell'agenzia, tra gli altri, alla lett. F) l'obbligo di fornire informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e di visti, ovvero di documenti necessari per recarsi nel paese di destinazione, ove diverso dall'Italia.

Nel caso in esame la convenuta opposta ha allegato – circostanza non contestata – di aver verificato con la cliente che il sig. D fosse in possesso di passaporto e tanto bastava; il possesso di permesso di soggiorno idoneo per il rientro in Italia costituiva fatto notorio per il sig. D ed era pertanto onere di quest'ultimo accertarsi di poter uscire dall'Italia e farvi regolarmente rientro in ragione di un valido titolo di soggiorno. Per tali ragioni deve ritenersi che nessun inadempimento precontrattuale, in specie agli obblighi di informativa, sia ravvisabile in capo all'opposta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere confermato e l'opposizione respinta.

In punto spese, non sussistono motivi per derogare al principio generale della soccombenza.

P.Q.M

il Giudice di Pace di Verbania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 25.7.2019 da F \ nei confronti di J S.n.c di _ ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:



- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese del giudizio di opposizione liquidate ex D.M. 55/2014 in € 800,00 oltre 15% spese generali, 4% cpa e iva se dovuta, oltre alle spese della sentenza e successive occorrente.

Verbania, 2 Marzo 2021

SENTENZA DEPOSITATA E PUBBLICATA AI SENSI Art. 133 C.P.C.

Oggi 12/3/21

Il Giudice di Pace
Avv. Filippo Bertozzi



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Maria Grazia Allieri

